A.N.Fo.S.C.

Codice fiscale 960210430762 – Partita Iva 01238990764 – R.E.A. PZ-133363

Viale del Basento 108 – 85100 Potenza

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno **5 maggio 2018,** alle ore 9.00, presso la sede sociale in Potenza al Viale del Basento 108, si è riunita l'assemblea ordinaria degli associati della A.N.Fo.S.C., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Trasferimento sede;
2. Adeguamento statuto sociale alle norme della Legge 106/2016 e dei decreti attuativi successivi;
3. Approvazione bilancio consuntivo 2017;
4. Approvazione bilancio di previsione 2018;
5. Acquisizione personalità giuridica;

Assume la Presidenza ai sensi dello statuto sociale vigente e regola lo svolgimento dell'Assemblea il legale rappresentante **Roberto Rubino** che dichiara che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'O.d.g.;

Alle ore 9.15 sono presenti tutti gli associati.

Il Presidente invita l'associato Giuseppe **Cafarelli** a svolgere le funzioni di segretario.

Si apre la discussione sul secondo punto all'O.d.g.:

Il Presidente rende noto che, a seguito della comunicazione di invito a liberare i locali di proprietà del Demanio – Direzione Regionale della Basilicata, siamo costretti a lasciare la storica sede in Viale del Basento 108; propone, quindi, di trasferire la sede sociale a Salerno alla Via San Leonardo 62/a (presso lo studio dello stesso Dott. **Cafarelli** che ha manifestato la propria disponibilità a destinare parte della propria struttura, senza alcun costo, a sede legale ed amministrativa dell'Anfosc) e, al contempo, di aprire una unità operativa a Eboli, presso la sede del **Cremopar**, alla Strada Statale 18 alla località Borgo Cioffi; La scelta trae origine, aldilà della disponibilità manifestata dal suo direttore, Prof. **Giuseppe Cringoli**, anche dalla possibilità di effettuare azioni sinergiche con lo stesso Cremopar, organismo che si occupa della salute e del benessere zootecnico degli animali;

L'assemblea facendo proprie le istanze del Presidente, all'unanimità delibera il trasferimento:

- della sede sociale e amministrativa a Salerno alla Via San Leonardo 62/a;
- della sede operativa a Eboli alla Località Borgo Cioffi, c/o Cremopar;

demandando al Presidente tutte le attività amministrative necessarie per il trasferimento.

Si apre la discussione sul secondo punto all'O.d.g.:

Il Presidente rende noto che la recente normativa ha modificato radicalmente quello che viene comunemente definito "il terzo settore".

Occorre quindi procedere ad adeguare lo statuto sociale modificando la denominazione, l'oggetto e tutto quanto possa rendere lo stesso più aderente alla attualità.

Il Presidente propone, quindi:

1. di modificare il nome dell'Associazione sostituendo l'acronimo "**Onlus**" con l'acronimo "**Ets**" (Ente terzo settore);
2. di modificare la sede sociale cosi come stabilito al punto precedente;
3. di procedere alle modifiche statutarie necessarie;

Il nuovo statuto viene, pertanto, sottoposto all'assemblea che, dopo averne preso visione e dopo ampia discussione lo approva, all'unanimità, così come predisposto dal Presidente demandandogli la registrazione presso gli organi competenti e tutte le eventuali altre attività amministrative.

Si apre la discussione sul terzo punto all'O.d.g.:

Il Presidente dà lettura del bilancio al 31/12/17 comprensivo della nota integrativa, ne evidenzia le voci più significative e, al termine, ne propone l'approvazione con il rinvio della copertura della perdita al prossimo esercizio.

L'assemblea facendo proprie le proposte del Presidente, all'unanimità, delibera l'approvazione del bilancio, rinviando la copertura della perdita subita al prossimo esercizio.

Si apre la discussione sul quarto punto all'O.d.g.:

Il Presidente sottopone agli associati le attività previste per l'esercizio 2018, con le relative previsioni di spesa, e, al termine, ne propone l'approvazione.

L'assemblea facendo proprie le proposte del Presidente, all'unanimità, delibera l'approvazione del bilancio di previsione.

Si apre la discussione sul quinto punto all'O.d.g.:

A.N.Fo.S.C.
Codice fiscale 960210430762 – Partita Iva 01238990764 – R.E.A. PZ-133363
Viale del Basento 108 – 85100 Potenza

Il Presidente comunica agli associati che, sempre in virtù di quanto previsto dalle nuove norme in tema di "terzo settore", intende chiedere per l'**A.N.Fo.S.C.** il riconoscimento della "personalità giuridica". Le motivazioni sono molteplici: maggior tutela per gli associati e le attività connesse; maggior visibilità dell'associazione.

L'assemblea facendo proprie le proposte del Presidente, all'unanimità, delibera l'approvazione della proposta di presidente demandandogli le formalità amministrative del caso.

La seduta è tolta alle ore 11.20, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Giuseppe Cafarelli

Il Presidente

Roberto Rubino

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI SALERNO
€ 230,00 a N° 78
Imposta Registro Serie III
08 GEN. 2019
SIANI ANTONIO
ASSISTENTE

A.N.Fo.S.C. - STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1) È costituita l'Associazione Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione dei Formaggi sotto il cielo, in breve **A.N.Fo.S.C. - E.T.S.**

ART. 2) L'Associazione ha sede in Salerno alla Via San Leonardo 62/a.

L'Associazione potrà deliberare la istituzione di sedi secondarie e rappresentanze nel territorio regionale, nazionale ed all'estero.

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera assembleare.

ART. 3) L'Associazione non ha scopo di lucro, è finalizzata alla cooperazione, allo sviluppo e alla solidarietà nazionale ed internazionale nell'esclusivo interesse dei produttori e dei consumatori, allo scopo di tutelare, valorizzare e salvaguardare le caratteristiche delle produzioni agricole e lattiero-casearie ottenute nel rispetto di specifici disciplinari di produzione.

In particolare, l'associazione provvederà a promuovere ogni utile iniziativa intesa a:

a) distinguere le produzioni con un logo a garanzia delle caratteristiche di specificità e provenienza, salvaguardare l'identità e l'uso del logo "Formaggi sotto il Cielo" di prodotti lattiero-caseari ottenuti esclusivamente ed integralmente con latte avente le caratteristiche descritte nel relativo disciplinare. L'Associazione svolge opera di vigilanza e di controllo sul corretto uso delle norme. Il rilascio del logo ai soci-avverrà in base alle condizioni di cui ai successivi artt. 6, 7;

b) stimolare o anche attivare linee di ricerca allo scopo di approfondire le relazioni fra qualità di prodotti agricoli e zootecnici ed individuarne i marcatori della qualità o del territorio e del pascolo anche al fine di prevenirne le frodi, di valutare le caratteristiche e le specificità delle produzioni adottate in conformità anche ai regolamenti Comunitari e Nazionali dell'Agricoltura Biologica;

c) mediante un'attenta, puntuale, qualificata attività di consulenza tecnica, tecnologica e socio-economica rivolta a imprenditori agricoli – specie del settore zootecnico di produzione e trasformazione - giovani agricoltori e imprenditori

delle PMI nelle zone rurali, attuare opportune iniziative tendenti al perfezionamento ed al miglioramento dei prodotti agricoli e zootecnici, anche per quanto attiene i processi tecnologici di preparazione e di presentazione, nonché per migliorare le prestazioni economiche, il rispetto delle norme della condizionalità e di sicurezza sui luoghi di lavoro e, in generale, l'uso sostenibile delle risorse;

d) esercitare, con organi preposti, una attiva vigilanza sulla produzione e sul commercio dei prodotti per i quali si è pervenuti alla definizione di un modello produttivo, per l'uso del logo dell'Associazione, al fine di impedire e reprimere frodi, abusi, ed irregolarità ai danni dei produttori consorziati e dei consumatori;

e) esplicare tutti gli incarichi e le attività che le venissero affidati dalle Amministrazioni locali, dal Governo Regionale e dal Governo Nazionale, inerenti gli scopi dell'Associazione;

f) promuovere, favorire ed attuare iniziative volte alla valorizzazione tecnica, economica e commerciale delle produzioni agricole e lattiero-casearie, soprattutto mediante la predisposizione di modelli di sviluppo e campagne di informazione rivolte ai consumatori sui caratteri identificativi dei prodotti ottenuti con l'attuazione dei modelli predisposti;

g) promuovere, valorizzare e tutelare il modello Latte Nobile, creato dall'Anfosc, a livello nazionale e internazionale";

h) estendere, sulla base dei positivi riscontri tecnico-scientifici e commerciali ottenuti con il "modello Latte Nobile", il "Metodo Nobile" ad altri comparti produttivi agro-zootecnici, dotati di apposito disciplinare, promuovendo la nascita di appositi Consorzi identificati con appositi marchi che, depositati da **A.n.Fo.S.C.**, verranno poi ceduti agli stessi Consorzi;

i) esercitare un puntuale e rigoroso monitoraggio tecnico-scientifico affinché da parte dei soci del Consorzio vengano rispettati i principi che stanno alla base dei disciplinari di comparto;

l) partecipare a bandi e progetti, regionali, nazionali ed internazionali, in qualità di capofila o di associato;

m) promuovere, coordinare e partecipare a reti d'impresa in qualsiasi forma;

j) l'Associazione potrà, inoltre, compiere studi e ricerche nonché progettare, realizzare e gestire Corsi di Formazione tesi alla qualificazione e riqualificazione, aggiornamento e orientamento del personale impegnato in attività agricole e

zootecniche, nonché formare risorse tecniche impegnate nella realizzazione e la promozione delle attività sopracitate;

k) l'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse.

ART. 4) L'ambito di attività dell'Associazione si esplica sia sull'intero territorio nazionale che all'estero.

TITOLO II - ASSOCIATI

ART. 5) Possono diventare associati tutti coloro che, singoli o associati, persone fisiche e/o giuridiche, direttamente o indirettamente si interessano di prodotti agricoli o zootecnici o, che a vario titolo, condividono gli scopi dell'Associazione (ricercatori, distributori, gastronomi, singoli cittadini, ecc.);

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 6) La domanda di adesione deve essere presentata all'Organo Amministrativo ed accompagnata da una dichiarazione contenente i seguenti impegni:

1) sottostare alle disposizioni dell'Associazione in merito al disciplinare da rispettare in tutte le sue parti, se pertinenti;

2) permettere tutte le ispezioni e vigilanze che l'Associazione intendesse attuare per accertare il rispetto delle norme di cui sopra, se pertinenti;

3) osservare lo statuto sociale, il disciplinare ed i regolamenti interni dell'Associazione, nonché le deliberazioni degli organi sociali;

4) versare gli importi stabiliti dall'Associazione definiti in:

A) quota di ammissione;

B) quota fissa annuale;

C) quota variabile relativa all'erogazione dei servizi necessari allo svolgimento delle attività statutarie ed in funzione della quantità certificate;

ART. 7) Sulle domande di adesione, ove siano indicati gli elementi necessari, e corredate dall'impegno di cui all'art. 6,

l'Organo Amministrativo decide in merito all'ammissione del richiedente che, se ammesso, viene iscritto nel libro degli associati aderenti.

ART. 8) L'iscrizione nel libro degli associati aderenti all'Associazione dà diritto all'assistenza dell'Associazione ed ai vantaggi previsti dal presente statuto.

ART. 9) Le quote di cui all'art. 6 sono fissate dall' Organo Amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall' ultimo bilancio approvato.

ART. 10) Gli associati perdono tale loro qualifica per recesso, decadenza ed esclusione. La decadenza è deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti dell'associato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non abbia eseguito il pagamento delle quote annuali ed associative sottoscritte o gli altri versamenti previsti al n. 4 dell'art. 6. La decadenza in quest'ultimo caso è deliberata dopo che siano trascorsi inutilmente trenta giorni dalla diffida inviata dagli amministratori a mezzo lettera raccomandata o mezzi elettronici (mail, fax, ecc.). L'esclusione può essere comminata all'associato che abbia commesso infrazioni allo statuto, ai regolamenti ed ai disciplinari o che comunque abbia agito in maniera da arrecare danni all'Associazione.

ART. 11) Gli associati persone giuridiche perdono la qualità di associato per scioglimento della società o Ente di appartenenza. In tale caso i liquidatori di tali società o Enti non hanno diritto di chiedere la restituzione delle quote versate.

ART. 12) Contro le deliberazioni di non ammissione di cui all'art. 7 e quelle di esclusione, a norma dell'art. 10, l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente.

ART. 13) La perdita della qualità di Associato, per qualunque motivo, non comporta alcun diritto alla restituzione delle somme versate. La quota o contributo associativo è intrasmissibile, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO

ART. 14) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote annuali per gli Associati;

b) dalle quote associative di ammissione il cui importo è fissato dall'Organo amministrativo, come previsto dall'art. 10;

c) dalle quote previste dall'art. 6 comma 4;

d) dalla riserva ordinaria, costituita dalla quota dei residui attivi;

e) dalle riserve straordinarie, costituite a copertura di particolari rischi;

f) da ogni cespite che pervenga, a qualunque titolo, all'Associazione.

ART. 15) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ciascun esercizio l'Organo Amministrativo provvede a redigere il rendiconto economico e finanziario che viene presentato all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 16) Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio, nonché fondi, riserve o capitale, non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO IV - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

ART. 17) Sono organi dell'Associazione:

a) l'assemblea generale degli associati; b) l'organo amministrativo;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA GENERALE

ART. 18) L'Assemblea generale è composta da tutti gli associati regolarmente iscritti; è l'organo sovrano dell'Associazione stessa, ed è convocata dall'Organo amministrativo mediante avvisi da portare a conoscenza degli associati a mezzo di raccomandata anche a mano, o mezzi elettronico (fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, ecc.), almeno otto giorni prima della data fissata, con la specificazione degli argomenti da trattare e la indicazione del giorno, dell'ora e del

luogo della riunione, nonché della data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere tenuta prima del giorno successivo a quello stabilito per la prima.

ART. 19) L'Assemblea si riunisce in via ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e quante altre volte l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare o dal sessanta per cento degli associati.

In quest'ultimo caso, se l'Organo amministrativo non provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Potenza, su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 20% degli Associati.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria: a) l'approvazione del bilancio annuale; b) la nomina degli amministratori; c) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposto al suo esame dall'Organo amministrativo; d) la determinazione degli eventuali compensi all'Organo amministrativo, a norma dei successivi articoli; e) l'approvazione dei regolamenti interni e dei disciplinari.

ART. 20) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque ne sia l'oggetto, in prima convocazione quando ne sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti gli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti degli associati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti o rappresentati all'adunanza.

ART. 21) L'Assemblea straordinaria è convocata dal presidente dell'Organo amministrativo, ovvero su richiesta di almeno il sessanta per cento degli associati.

Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata dell'Associazione, sul cambiamento dell'oggetto associativo della sede, sullo scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina e poteri dei liquidatori. L'Assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera con la presenza di almeno i due terzi degli associati e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia, quando si tratti di deliberare:

a) sulle modifiche da apportare alle norme dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) sullo scioglimento anticipato dell'Associazione;

c) sul cambiamento dell'oggetto associativo;

d) sulla devoluzione del patrimonio,

le deliberazioni tanto in prima che in seconda convocazione, devono essere prese con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti spettanti a tutti gli associati.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, gli associati dissenzienti hanno diritto di recedere, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata o mezzi elettronici da inviarsi all'Organo amministrativo non oltre tre giorni da quello in cui si è tenuta l'assemblea degli associati che vi sono intervenuti e non oltre quindici giorni dalla data in cui è stata loro comunicata la deliberazione, dagli associati assenti all'Assemblea.

ART. 22) Ogni associato ha solo un voto, qualunque sia il numero delle quote da lui sottoscritte, ed ha diritto al voto sempre che sia iscritto nel libro degli associati da almeno 60 giorni.

In caso di malattia od altro legittimo impedimento l'associato assente può farsi rappresentare nelle Assemblee da altro associato, mediante delega scritta. Ogni mandatario non può rappresentare più di due associati.

Ciascun associato ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

ART. 23) La presidenza dell'Assemblea spetta all'Amministratore unico o al presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, ad uno degli amministratori designato dall'Assemblea tra gli amministratori presenti.

Il presidente dell'Assemblea nomina il segretario, anche fra i non associati, le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ovvero dal Notaio, se è stata richiesta la sua presenza.

Il verbale delle Assemblee straordinarie può essere redatto da un Notaio.

ART. 24) Le deliberazioni delle Assemblee sono vincolanti per tutti gli associati, anche per quelli non intervenuti, purché adottate in conformità della legge e delle norme statutarie.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 25) L'Organo amministrativo può essere composto da un solo membro (amministratore unico) o da un massimo di tre membri (Consiglio di Amministrazione) nominati dall'Assemblea a maggioranza di voti tra gli associati aderenti.

ART. 26) Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, nella prima riunione, elegge il Presidente e il vice Presidente a maggioranza di voti.

L'Organo amministrativo dura in carica tre anni, è rieleggibile, è dispensato dal prestare cauzione, e non possono ricevere compensi, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

ART. 27) L'Organo amministrativo, può costituire nel proprio seno un comitato scientifico.

Il Comitato Scientifico è composto dall'Amministratore unico o dal Presidente del C.d.A. che presiede le riunioni e da un numero di componenti che va da 3 a 5, tutti nominati dall'Organo amministrativo. E' convocato dal Presidente o su richiesta scritta di almeno il 60% dei componenti.

ART. 28) Il Consiglio di Amministrazione, se presente, è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, quando lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera postale o posta elettronica da inviarsi almeno sette giorni prima dell'adunanza, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o raccomandata a mano, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno feriale prima della riunione.

Le adunanze si ritengono legali quando si intervenga la maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono prese sempre a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti e le votazioni sono segrete, quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri, oppure quando si tratti di questioni o affari in cui taluni dei componenti del Consiglio abbiano interesse diretto. Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono, deve astenersi dal voto.

A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la parità importa reiezione della proposta.

ART. 29) Se nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare uno o più consiglieri eletti dall'Assemblea, gli altri provvedono alla loro sostituzione. Gli amministratori, così nominati, restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica, all'atto della loro nomina.

ART. 30) All'Organo amministrativo spetta:

a) curare l'esecuzione di tutti i deliberati dalla Assemblea;

b) formulare i bilanci dell'Associazione;

c) redigere i regolamenti interni che avranno immediata efficacia e dovranno essere sottoposti all'approvazione della prossima Assemblea, nonché i disciplinari e le convenzioni per l'uso di marchi e classificazioni;

d) contrarre prestiti, aprire e chiudere conti correnti con privati ed istituti di credito; assumere e licenziare operai ed impiegati, fissarne la retribuzione e le mansioni;

e) deliberare, sulla locazione di immobili e sull'acquisto di macchinari, strumenti attrezzi, mezzi d'opera e quanto altro occorrente per il conseguimento degli scopi sociali;

f) deliberare sulla stipulazione dei contratti;

g) organizzare i servizi ispettivi e di vigilanza di precedente art. 3 n 5;

h) deliberare sulla nomina di procuratori alle liti o *ad negotia*;

i) costituire comitati tecnici, chiamandone a far parte anche estranei, stabilendone la composizione e le attribuzioni, nonché gli eventuali compensi;

l) deliberare su tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari necessarie per il raggiungimento degli scopi della Associazione, comprese quelle ipotecarie, con la facoltà di assentire alle iscrizioni ed alle cancellazioni ipotecarie ed al compimento, in genere, di qualsiasi formalità ipotecarie, esonerando i componenti conservatori dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità;

m) deliberare l'adesione dell'Associazione ad organizzazione consortili, similari o Associazioni a carattere nazionale o comunitario;

n) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione degli associati;

o) vigilare sulla tenuta dei libri sociali obbligatori e di quelli sussidiari della contabilità;

p) fare quanto altro ad esso demandato per legge e che non sia espressamente, per disposizione di legge o del presente statuto, riservato alla Assemblea.

ART. 31) L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente l'associazione in tutti gli affari, pratiche e vertenze di qualsiasi genere presso ogni autorità, ente o persona, con la facoltà di transigere e conciliare, anche in materia d'imposte e tasse, di rilasciare quietanze liberatorie, anche ad Enti pubblici, e di provvedere a quanto altro occorra per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di assenza o d'impedimento, il Presidente è sostituito dal vicepresidente, se nominato.

SCIOGLIMENTO

ART. 32) L'Assemblea può deliberare l'anticipato scioglimento dell'Associazione, con la maggioranza prevista dall'art. 24. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento dell'Associazione deve provvedere alla nomina dei liquidatori preferibilmente fra gli associati, stabilendone i poteri.

ART. 33) Nel caso di cessazione dell'Associazione, l'intero suo patrimonio, come espressamente previsto dalla legge, deve essere devoluto ai fini mutualistici.

ART. 34) Per tutto quanto non è disposto dall'atto costitutivo e dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle associazioni.

ART. 35) Il funzionamento dell'Associazione in tema di vigilanza, ispezione e relativi controlli, sarà disciplinato da regolamenti, disciplinari e convenzioni da compilarsi a cura dell'Organo amministrativo.